

COMUNE DI GROSSETO



REGOLAMENTO PUBBLICITA' E AFFISSIONI

INDICE

Capo Primo	DISPOSIZIONI GENERALI	
<i>Art. 1</i>	<i>Definizioni</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 2</i>	<i>Oggetto del regolamento</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 3</i>	<i>Classificazione del comune</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 4</i>	<i>Gestione del servizio</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 5</i>	<i>Funzionario responsabile</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 6</i>	<i>Disposizioni generali</i>	<i>Pag. 6</i>
Capo Secondo	IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E LE PUBBLICHE AFFISSIONI	
<i>Art. 7</i>	<i>Tipologia degli impianti pubblicitari e delle affissioni</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 8</i>	<i>Piano generale degli impianti – Criteri</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 9</i>	<i>Superficie degli impianti per le pubbliche affissioni</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 10</i>	<i>Ripartizione degli impianti per le pubbliche affissioni</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 11</i>	<i>Spazi o impianti per le affissioni su beni privati</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 12</i>	<i>Pubblicità effettuata su beni di proprietà comunale</i>	<i>Pag. 9</i>
Capo Terzo	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	
<i>Art. 13</i>	<i>Oggetto dell'imposta</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>Art. 14</i>	<i>Soggetto passivo dell'imposta</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>Art. 15</i>	<i>Soggetto attivo dell'imposta</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art. 16</i>	<i>Autorizzazione</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art. 17</i>	<i>Responsabilità, decadenza revoca dell'autorizzazioni</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>Art. 18</i>	<i>Domanda e documentazione</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>Art. 19</i>	<i>Non necessità dell'autorizzazione</i>	<i>Pag. 13</i>
<i>Art. 20</i>	<i>Limitazioni e divieti per l'installazione di pubblicità sulle strade</i>	<i>Pag. 14</i>
<i>Art. 21</i>	<i>Gigantografie su ponteggi</i>	<i>Pag. 16</i>
<i>Art. 22</i>	<i>Veicoli speciali destinati a pubblicità itinerante</i>	<i>Pag. 17</i>
<i>Art. 23</i>	<i>Pubblicità effettuata in difformità a leggi e regolamenti</i>	<i>Pag. 18</i>
<i>Art. 24</i>	<i>Materiale pubblicitario abusivo</i>	<i>Pag. 18</i>
<i>Art. 25</i>	<i>Anticipata rimozione o spostamenti dei mezzi pubblicitari</i>	<i>Pag. 19</i>
<i>Art. 26</i>	<i>Obbligo della dichiarazione</i>	<i>Pag. 19</i>
<i>Art. 27</i>	<i>Modalità di applicazione dell'imposta</i>	<i>Pag. 20</i>
<i>Art. 28</i>	<i>Determinazione e calcolo dell'imposta</i>	<i>Pag. 21</i>
<i>Art. 29</i>	<i>Tariffe</i>	<i>Pag. 22</i>
<i>Art. 30</i>	<i>Categoria delle località</i>	<i>Pag. 22</i>
<i>Art. 31</i>	<i>Maggiorazioni di imposta</i>	<i>Pag. 23</i>
<i>Art. 32</i>	<i>Riduzioni dell'imposta</i>	<i>Pag. 24</i>
<i>Art. 33</i>	<i>Pagamento dell'imposta</i>	<i>Pag. 25</i>
<i>Art. 34</i>	<i>Rettifica ed accertamento d'ufficio</i>	<i>Pag. 26</i>
<i>Art. 35</i>	<i>Riscossione coattiva dell'imposta</i>	<i>Pag. 26</i>
<i>Art. 36</i>	<i>Rimborsi e Compensazione</i>	<i>Pag. 26</i>

<i>Art. 37</i>	<i>Esenzioni dall'imposta</i>	<i>Pag. 27</i>
<i>Art. 38</i>	<i>Esclusioni dall'imposta</i>	<i>Pag. 28</i>
Capo Quarto	DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	
<i>Art. 39</i>	<i>Istituzione e finalità del servizio</i>	<i>Pag. 28</i>
<i>Art. 40</i>	<i>Soggetto passivo</i>	<i>Pag. 28</i>
<i>Art. 41</i>	<i>Modalità per le pubbliche affissioni</i>	<i>Pag. 29</i>
<i>Art. 42</i>	<i>Tariffe</i>	<i>Pag. 30</i>
<i>Art. 43</i>	<i>Riduzioni del diritto</i>	<i>Pag. 31</i>
<i>Art. 44</i>	<i>Pagamento del diritto - Recupero di somme</i>	<i>Pag. 32</i>
<i>Art. 45</i>	<i>Esenzioni dal diritto</i>	<i>Pag. 32</i>
Capo Quinto	SANZIONI ED INTERESSI	
<i>Art. 46</i>	<i>Sanzioni tributarie</i>	<i>Pag. 33</i>
<i>Art. 47</i>	<i>Interessi</i>	<i>Pag. 33</i>
<i>Art. 48</i>	<i>Sanzioni amministrative</i>	<i>Pag. 33</i>
Capo Sesto	DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	
<i>Art. 49</i>	<i>Entrata in vigore</i>	<i>Pag. 34</i>
<i>Art. 50</i>	<i>Norme di rinvio</i>	<i>Pag. 34</i>

Capo Primo

Disposizioni generali

Art. 1 - Definizioni

1. È da considerare “insegna di esercizio” la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli o da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell’attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa; può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
2. Si definisce «preinsegna» la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un’idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km; non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.
3. È da qualificare “sorgente luminosa” qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.
4. Si definisce “cartello” un manufatto bidimensionale, supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
5. Si considera “manifesto” l’elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici posto in opera su strutture murarie o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.
6. Si definisce “striscione, locandina e stendardo” l’elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta.
7. È da considerare “segno orizzontale reclamistico” la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
8. Si definisce “impianto pubblicitario di servizio” qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell’ambito dell’arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapedonali, cestini,

panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta sia per luce indiretta.

9. Si considera “cartello di cantiere” la tabella affissa nei cantieri edili dove sono in esecuzione dei lavori con indicazione degli estremi del permesso a costruire, della pratica edilizia nonché di tutte le altre informazioni previste dalla normativa inclusa la ragione sociale delle imprese operanti nel cantiere. Non rientrano in tale fattispecie tabelle riportanti messaggi pubblicitari, compresi foto, rendering, ecc., ed eventuali cartelli aggiuntivi presenti nell’area di cantiere.
10. È da qualificare “Gigantografia su ponteggi monofacciale” le immagini e/o i messaggi riprodotti su teli antipolvere installati a protezione di ponteggi in opera in occasione dei lavori edilizi.
11. È da qualificare “impianto di pubblicità o propaganda” qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti sia di attività e non individuabile, secondo le definizioni precedenti, né come insegna, né come cartello, né come manifesto, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria sia per luce indiretta.

Art. 2

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e la gestione del servizio delle pubbliche affissioni e del relativo diritto, ai sensi del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e stabilisce le modalità di effettuazione della pubblicità, delle pubbliche affissioni e quant'altro richiesto dall'art. 3, del Decreto Legislativo precitato.
2. Agli effetti del presente regolamento si intendono rispettivamente:
 - per "imposta" l'imposta comunale sulla pubblicità;
 - per "diritto" il diritto sulle pubbliche affissioni;
 - per "decreto" il Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507;
 - per “regolamento” il presente regolamento pubblicità affissioni.

Art. 3

Classificazione del Comune

(Art. 2 D.Lgs. 507/93)

1. Ai fini della determinazione delle tariffe dell’imposta e del diritto, il Comune di Grosseto ai sensi dell’art. 2 del Decreto appartiene alla III[^] classe.

Art. 4

Gestione del servizio

1. Il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale e viene di norma gestito in forma diretta dall'Ente.
2. Il Comune può scegliere se gestire direttamente l'imposta ed il diritto di cui al

presente Regolamento, nonché il servizio delle pubbliche affissioni, ovvero affidare tali servizi a soggetti esterni (concessionario), mediante apposita deliberazione del Consiglio Comunale; con la stessa deliberazione sarà approvato, rispettivamente, lo statuto o il capitolato.

3. Il concessionario a cui affidare la gestione dell'imposta ed il diritto di cui al presente Regolamento viene eventualmente scelto tra i soggetti iscritti all'Albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997, secondo le modalità di cui al Decreto Ministeriale n. 289/2000.
4. Il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato; in ogni caso, è fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.

Art. 5

Funzionario Responsabile

(Art. 11 D.Lgs. 507/93)

1. Nel caso di gestione diretta il Comune designa un Funzionario cui sono attribuiti i poteri ed i compiti per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto per le pubbliche affissioni. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. I provvedimenti del funzionario responsabile assumono la forma di "determinazioni" e dovranno essere numerati con numerazione annuale progressiva.
3. Il Comune è tenuto a comunicare alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero dell'Economia e delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.
4. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al presente articolo spettano al concessionario; al concessionario stesso incombono inoltre gli obblighi previsti dal presente Regolamento, nonché la comunicazione al Ministero di cui al quarto comma del presente articolo.

Art. 6

Disposizioni generali

1. Il presente regolamento prevede un'armonizzazione degli iter autorizzativi con quanto previsto dalle statuizioni del Codice della Strada.
2. In via generale si statuisce che il Comune, in virtù delle linee principali del piano generale degli impianti, si avvale della facoltà di cui al comma 6 dell'articolo 23 del Codice della Strada, ossia della facoltà di concedere deroghe, nell'ambito del centro abitato, alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale, nonché dei limiti di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm. e del D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495 e ss.mm..

3. Per il rilascio delle autorizzazioni ci si avvarrà inoltre delle statuizioni di cui al comma terzo dell'articolo 26 ed al comma 4 dell'art.23 del D.Lgs. n. 285/92 e ss.mm., ossia:
 - se il mezzo viene collocato fuori del centro abitato, si rimanda integralmente alle norme del Codice della Strada e al suo regolamento di esecuzione e di attuazione;
 - se il mezzo viene collocato nel centro urbano, così come definito dall'articolo 3 del Codice della Strada, l'eventuale autorizzazione verrà rilasciata dal competente Ufficio comunale.

Capo Secondo

Impianti per la pubblicità e le pubbliche affissioni

Art. 7

Tipologia degli impianti pubblicitari e delle affissioni

(Art. 3 del D. Lgs. 507/93)

1. Le tipologie degli impianti pubblicitari e delle affissioni che possono essere installati nel territorio del Comune sono indicati e descritti nel Piano Generale degli Impianti.

Art. 8

Piano Generale degli Impianti – Criteri

(Art. 3, comma 3, del D. Lgs. 507/93)

1. Il “Piano Generale degli Impianti” dovrà disciplinare la tipologia, le dimensioni e la grafica degli impianti pubblicitari, (siano essi destinati a supportare la pubblicità esterna privata che le pubbliche affissioni) e delle insegne d’esercizio dell’intero territorio comunale.
2. I criteri a cui si dovrà fare riferimento per la stesura di un piano generale sono i seguenti:
 - a) gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione e armonizzazione perseguita dall'Amministrazione, nella principale opera di salvaguardia dello stesso;
 - b) il piano dovrà tener conto e, quindi rispettare, l'attuale contesto urbanistico, con le sue esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico;
 - c) il piano (nella sua stesura) dovrà tener conto delle esigenze effettive, riscontrabili presso gli uffici competenti nonché di concrete esigenze di sviluppo, per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio-culturale;
 - d) la stesura del piano dovrà altresì salvaguardare, rispettare ed armonizzarsi alle norme del Codice della Strada (D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 - D.Lgs. 10 settembre 1993 n. 360) al regolamento di esecuzione e attuazione dello stesso (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), ed essere finalizzato al miglioramento del decoro urbano ed al contrasto del fenomeno dell’abusivismo degli impianti pubblicitari;
 - e) Il Piano Generale degli Impianti può essere adeguato o modificato entro il 31 dicembre di ciascun anno, con decorrenza dall'anno successivo, per effetto delle

variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che viene illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.

Art. 9

Superficie degli impianti per le pubbliche affissioni

1. In conformità a quanto disposto dal Decreto Legislativo 15 Novembre 1993, n.507, tenuto conto che la popolazione del Comune di Grosseto al 31/12/2007 (penultimo anno precedente a quello in corso) era costituita da 78.823 abitanti e che il precedente Piano Generale degli Impianti a fronte di una popolazione di 71.448 abitanti (1992) stabiliva la superficie massima di impianti da adibire a Pubbliche Affissioni in complessivi mq. 5.600, superiore ai parametri minimi di cui al comma 3 dell'art. 18 del D.Lgs. 507/93 (parametri così determinati: n. abitanti 78.823 diviso mille per 18 metri quadrati = 1.418,94 mq), per quanto sopra, gli impianti da adibire a Pubblica Affissione devono avere una superficie totale compresa tra i minimi di legge (1.418,94 mq) ed i mq. 5.600 massimi stabiliti dal precedente Piano.

Art. 10

Ripartizione degli impianti per le pubbliche affissioni

1. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni sopra determinata è destinata come segue:
 - per le affissioni di natura istituzionale, sociale o culturale o comunque prive di rilevanza economica il 26 per cento;
 - per le affissioni di natura commerciale il 26 per cento;
 - per ciò che riguarda la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette il 48 per cento.
2. Ai fini della ripartizione di cui al precedente comma si considerano di rilevanza economica i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 11

Spazi o impianti per le affissioni su beni privati

1. Gli spazi o impianti da destinare alle pubbliche affissioni possono essere individuati anche su immobili di proprietà privata, previo consenso dei rispettivi proprietari.
2. I tavolati, gli steccati, le impalcature, i ponti fissi o sospesi, ivi compresi quelli intorno ai cantieri edili, sono di norma in uso esclusivo al servizio delle Pubbliche Affissioni, fatte salve le eventuali forme di pubblicità autorizzate e previste dal presente regolamento e dal Piano generale degli impianti nonché le esigenze delle attività di cantiere.
3. L'uso esclusivo degli spazi di cui ai commi precedenti, non comporta alcun compenso o indennità a favore dei proprietari.

Art. 12

Pubblicità effettuata su beni di proprietà comunale

(Art. 9, comma 7, del D.Lgs. 507/93)

1. Qualora la pubblicità e/o l'affissione diretta sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

Capo Terzo

Imposta Comunale sulla Pubblicità

Art. 13

Oggetto dell'imposta

(Art. 5 D.Lgs. 507/93)

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile, è soggetta all'imposta sulla pubblicità.
2. La predetta imposta si applica altresì agli impianti affissionistici recanti pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507.
3. Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni.
4. Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinati a spettacoli pubblici, a pubblici esercizi, ad attività commerciali o dei quali comunque chiunque può accedere soltanto in certi momenti o adempiendo a speciali condizioni poste da chi nel luogo medesimo eserciti un diritto od una potestà.
5. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 14

Soggetto passivo dell'imposta

(Art. 6 D.Lgs. 507/93)

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 15

Soggetto attivo dell'imposta

1. L'imposta è dovuta al Comune nel cui territorio è effettuata (art. 1 del decreto).
2. Nel caso di pubblicità effettuata con veicoli, l'imposta è dovuta:
 - per veicoli adibiti ad uso pubblico (taxi) al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio (art. 13, comma 2, del decreto);
 - per veicoli adibiti a servizi di linea interurbana, nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa (art. 13, comma 2, del decreto);
 - per veicoli adibiti ad uso privato, al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede (art. 13, comma 2, del decreto);
 - per veicoli di proprietà di una impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, per pubblicità effettuata per conto proprio, l'imposta è dovuta al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che, alla data del primo gennaio di ciascun anno o a quella di successiva immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli (art. 13, comma 3, del decreto).
3. Nel caso di pubblicità effettuata da aeromobili l'imposta è dovuta a ciascun Comune sul cui territorio viene eseguita, compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale (art. 15, comma 2, del decreto).

Art. 16

Autorizzazione

(Art. 3, comma 3, del D. Lgs. 507/93)

1. L'interessato il quale intenda installare, modificare, volturare, trasferire insegne, cartelli o qualsiasi altro mezzo pubblicitario, sia a carattere permanente che temporaneo, salvo quanto disciplinato al successivo art.19, anche se esente da imposta, deve ottenere preventivamente la relativa autorizzazione.
2. Gli uffici competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui al comma precedente sono rispettivamente:
 - Mezzi pubblicitari permanenti: Settore Gestione del Territorio, Servizio Edilizia privata.
 - Mezzi pubblicitari temporanei: Settore Tributi e Patrimonio, Servizio Tributi.
 - Preinsegne e Stendardi: la gestione è stata affidata dall'Amministrazione Comunale ad un concessionario.
3. Il Dirigente dell'ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione, acquisiti i necessari pareri, decide sul rilascio dell'autorizzazione o sul rigetto della domanda entro il termine massimo di 60 giorni dalla presentazione della richiesta.
4. L'autorizzazione e la ricevuta di pagamento dell'imposta dovranno essere conservate, con l'obbligo di esibirle ad ogni richiesta della Polizia Municipale nonché di altro personale autorizzato dell'Amministrazione Comunale.

5. L'esposizione del mezzo pubblicitario potrà avvenire a seguito del rilascio dell'autorizzazione, ove prevista, e solo previo pagamento dell'imposta dovuta.
6. L'Amministrazione Comunale, tramite il Settore Gestione del Territorio, provvede agli adempimenti prescritti dall'art.53, commi 9 e 10, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495.

Art. 17

Responsabilità, decadenza e revoca dell'autorizzazione

1. Rimangono salve ed impregiudicate tutte le azioni e sanzioni stabilite dalle leggi vigenti in ordine alle posizioni abusive di pubblicità.
2. La responsabilità per eventuali danni a cose o persone conseguenti all'installazione di mezzi pubblicitari sono a completo carico dei soggetti di cui all'art.14 del regolamento.
3. L'Amministrazione Comunale, qualora ne ravvisi la necessità, si riserva la possibilità di richiedere ai soggetti di cui sopra la stipula di un'adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile.
4. L'autorizzazione decadrà quando:
 - a) non siano osservate le prescrizioni in essa contenute ed alle quali è subordinata;
 - b) non sia attivato l'oggetto dell'autorizzazione entro il termine di 120 giorni dalla data del suo rilascio, salvo proroga su richiesta degli interessati;
 - c) nel caso in cui vengano a mancare le condizioni previste per il rilascio dell'autorizzazione.

Art. 18

Domanda e documentazione

1. Per ottenere l'autorizzazione prevista dal precedente articolo 16, gli interessati devono presentare apposita domanda in carta legale diretta al Dirigente competente al rilascio dell'autorizzazione stessa.
2. La domanda dovrà contenere le seguenti indicazioni:
 - generalità, residenza e codice fiscale o partita IVA del richiedente e dichiarazione dell'attività autorizzata o svolta;
 - via o piazza e numero civico o localizzazione relativa alla collocazione o trasformazione della pubblicità;
 - ragione sociale e sede legale della eventuale ditta installatrice, nonché il relativo numero di codice fiscale o partita IVA o di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
3. La domanda, oltre alle informazioni generali riguardanti l'altezza del bordo inferiore del mezzo pubblicitario rispetto al piano di calpestio ed eventualmente la distanza dal filo esterno del marciapiede e la sporgenza dal filo del fabbricato, devono essere altresì allegati:
 - Documentazione fotografica (rendering) dalla quale si possa desumere il luogo esatto ove il mezzo pubblicitario sarà collocato, le sue caratteristiche, i materiali impiegati, la sua posizione in relazione all'edificio specifico e/o all'ambiente circostante, nonché il contesto architettonico del quale l'eventuale edificio fa parte.
 - Bozzetto del mezzo pubblicitario in triplice copia indicante, in particolare, gli

ingombri, le dimensioni massime, le forme, i colori, i materiali impiegati, le diciture e l'aspetto stesso in relazione al luogo di inserimento o parte di facciata che viene ad interessare.

- Planimetria esplicativa del luogo di installazione.
 - Relazione tecnica illustrativa, in triplice copia, in riferimento a quanto sopra disposto, contenente anche le caratteristiche tecniche relative ai materiali, alle eventuali strutture di sostegno ed all'illuminazione del mezzo pubblicitario.
 - Nulla osta dell'Ente proprietario della strada, limitatamente alle strade statali e provinciali.
 - Qualora si intenda collocare mezzi pubblicitari nell'ambito e in prossimità di beni paesaggistici sottoposti a vincolo di cui all'art.134 del D.Lgs. 22/01/2004 n°42, il richiedente deve acquisire la preventiva autorizzazione paesaggistica, a tal fine la richiesta di autorizzazione paesaggistica dovrà essere presentata dal medesimo ai competenti Uffici del Settore Gestione del Territorio, ai sensi degli artt.146 e 159 del D.Lgs.42/2004, corredata della relativa specifica documentazione, finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione prevista dall'art.153 del D.Lgs. 22/01/2004 n°42.
 - Qualora si intenda collocare o affiggere cartelli o altri mezzi pubblicitari sugli edifici e nelle aree tutelati come beni culturali, il richiedente deve acquisire la preventiva autorizzazione dal Soprintendente; l'autorizzazione è trasmessa, a cura degli interessati, agli altri enti competenti all'eventuale emanazione degli ulteriori atti abilitativi (comma 1 art.49 del D.Lgs. 22/01/2004 n°42).
 - Qualora si intenda collocare o affiggere cartelli o altri mezzi pubblicitari lungo le strade site nell'ambito o in prossimità degli edifici e nelle aree tutelate come beni culturali, il richiedente deve acquisire il preventivo parere favorevole rilasciato dalla Soprintendenza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo pubblicitario con l'aspetto, il decoro e la pubblica fruizione dei beni tutelati (comma 2 art.49 del D.Lgs. 22/01/2004 n°42).
 - Qualora si intenda collocare o affiggere cartelli o altri mezzi pubblicitari nell'area del Parco della Maremma (Aree naturali protette L. 6/12/1991 n°394), il richiedente deve acquisire la preventiva autorizzazione / nulla osta, comunque denominata, rilasciata dall'Autorità preposta alla tutela del vincolo (Ente Parco della Maremma), compatibilmente con le norme specifiche dell'Ente medesimo.
 - Autodichiarazione, redatta ai sensi della legge 4/1/1968 n°15 prevista dal 3° comma Art.53 D.P.R. 16/12/1992 n°495 con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità; per totem o mezzi pubblicitari di dimensioni rilevanti, è comunque necessaria una dichiarazione a firma di tecnico abilitato sulla verifica di stabilità e di spinta del vento.
 - Nulla osta del proprietario dell'immobile o del terreno su cui dovrà essere installato il mezzo pubblicitario.
4. In difetto delle autorizzazioni / pareri / nulla osta di cui al precedente comma, in riferimento a quanto previsto dal comma 3 dell'art.16 del regolamento, i termini temporali inerenti il procedimento finalizzato al rilascio/diniego

dell'autorizzazione si intendono sospesi fino all'acquisizione di tutta la documentazione da parte dell'Ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione, che dovrà essere prodotta entro i tempi indicati; in caso di mancato ricevimento di quanto richiesto, la domanda presentata si intende respinta.

5. Ogni domanda dovrà riferirsi ad una sola attività industriale, artigianale, professionale o di servizi, ma potrà comprendere più mezzi pubblicitari della stessa attività.
6. Copia dell'autorizzazione per la collocazione dei mezzi pubblicitari permanenti dovrà essere trasmessa al Servizio Tributi del Settore Tributi e Patrimonio ai fini del controllo dei tributi relativi.
7. Per quanto non previsto al presente regolamento può essere stipulato apposito disciplinare da sottoscrivere con i richiedenti al momento del rilascio dell'autorizzazione, nei modi e nei termini di legge.

Art. 19

Non necessità dell'autorizzazione

1. Per le forme pubblicitarie rientranti nelle fattispecie di seguito elencate non è necessaria l'autorizzazione di cui al comma 1 dell'art.16 del regolamento:
 - pubblicità effettuata con veicoli, ad eccezione di quella espressamente vietata dal regolamento;
 - iscrizioni pubblicitarie da eseguirsi su veicoli, gli zerbini e oggetti simili;
 - pubblicità effettuata a mezzo di aeromobili;
 - pubblicità effettuata con proiezioni in locali aperti al pubblico;
 - pubblicità in forma ambulante effettuata nelle forme non espressamente vietate dal presente regolamento;
 - pubblicità sonora nelle forme previste;
 - installazione di "cartello di cantiere" così come definito dal comma 9 dell'art.1.
2. Per le forme pubblicitarie rientranti nelle fattispecie di seguito elencate che non siano in contrasto con i commi 1 e 2 dell'art.49 del D.L.gs. 22-1-2004 n°42 e fatti salvi, ove necessari, i preventivi pareri favorevoli, le autorizzazioni o i nulla osta previsti al comma 3 dell'art.18 del regolamento non è necessaria l'autorizzazione di cui dal comma 1 dell'art.16 del regolamento:
 - pubblicità temporanea relativa alla vendita e locazione di immobili inferiori a mezzo metro quadrato;
 - pubblicità temporanea relativa a vendita e locazione di immobili delle dimensioni massime ad un quarto di mq. affisso sull'immobile in vendita;
 - pubblicità temporanea su ponteggi o su recinzioni di cantieri o su baracche e attrezzature di cantieri, ad esclusione delle gigantografie su ponteggi;
 - pubblicità temporanea collocata all'interno delle vetrine limitatamente alla durata del periodo dei saldi, vendite promozionali e per il lancio di iniziative commerciali pertinenti al luogo dove l'attività viene svolta;
 - pubblicità ordinaria, anche luminosa o illuminata, effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico anche se visibile all'esterno, a condizione che non interessi l'area di ingresso di detti luoghi o ne costituisca l'insegna principale, salvo che interessi

- edifici o superfici scoperte soggette a vincolo;
 - pubblicità collocate all'interno delle vetrine, ad esclusione delle vetrofanie, o effettuate con dispositivi elettrici o elettronici luminosi o illuminati, inferiori a mezzo metro quadrato a condizioni che non siano su questi indicate le ragioni sociali;
3. Non è necessaria l'autorizzazione di cui al comma 1 dell'art.16 del regolamento per la pubblicità temporanea di cui all'art.15 del Piano Generale degli Impianti effettuabile a seguito di comunicazione o nulla osta che non sia in contrasto con i commi 1 e 2 dell'art.49 del D.L.gs. 22-1-2004 n°42 e fatti salvi, ove necessari, i preventivi pareri favorevoli, le autorizzazioni o i nulla osta previsti al comma 3 dell'art.18 del Regolamento Pubblicità e affissioni.

Art. 20

Limitazioni e divieti per l'installazione di pubblicità sulle strade

1. Per la pubblicità sulle strade e sui veicoli si applicano le disposizioni dell'art.23 del Codice della strada D.Lgs. 30/4/92 n.285, degli articoli dal 47 al 59 di cui al titolo II, punto 3 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada D.P.R. 16/12/1992 n.495 e successive modificazioni.
2. All'interno dei centri abitati, in deroga al divieto previsto al comma 3 lettera a) dell'art.51 D.P.R. 16/12/1992 n.495, in occasione di iniziative culturali, manifestazioni, avvenimenti ed eventi non ricorrenti, è possibile collocare impianti pubblicitari temporanei (cartelli, locandine, stendardi, totem) così come specificamente definiti al Capo III del Piano Generale degli Impianti, limitatamente alle pertinenze di esercizio che risultano comprese tra carreggiate contigue e che hanno una larghezza superiore a m. 4, a condizione che i mezzi pubblicitari non vadano in nessun caso ad ostacolare la visibilità dei segnali stradali presenti entro lo spazio di avvistamento.
3. Nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati nell'articolo 134 del D.Lgs. 22/01/2004 n°42 è vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari se non previa specifica autorizzazione (art.153 del D.Lgs. 22/01/2004 n°42).
4. È vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi pubblicitari sugli edifici e nelle aree tutelati come beni culturali; il collocamento o l'affissione possono essere autorizzati dal soprintendente qualora non danneggino l'aspetto, il decoro o la pubblica fruizione di detti immobili; l'autorizzazione è trasmessa, a cura degli interessati, agli altri enti competenti all'eventuale emanazione degli ulteriori atti abilitativi (c. 1 art.49 del D.Lgs. 22/01/2004 n°42).
5. È vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità lungo le strade site nell'ambito o in prossimità degli edifici e nelle aree tutelate come beni culturali, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole rilasciato dalla Soprintendenza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo pubblicitario con l'aspetto, il decoro e la pubblica fruizione dei beni tutelati (c. 2 art.49 del D.Lgs. 22/01/04 n°42).
6. E' vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese, e nelle

loro immediate adiacenze; può essere autorizzata l'apposizione sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti di targhe ed altri mezzi di indicazione, di materiale e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti.

7. È vietata ogni forma pubblicitaria ad un'altezza superiore a metri lineari 7, ad eccezione per quella posta nelle vetrine, a ridosso di edifici, torri, costruzioni in genere, od in caso di fiere, mercati, mostre od esposizioni, gare, parchi di divertimento, feste patronali o simili.
8. È vietata ogni forma di pubblicità ed ogni mezzo pubblicitario nei parchi, giardini, aiuole di verde, ad eccezione di quella eventualmente presente sui cestini portarifiuti e negli spazi appositamente allestiti.
9. È vietato applicare qualsiasi forma e tipo di mezzo pubblicitario e di struttura agli alberi di proprietà sia pubblica che privata, indipendentemente dalla loro ubicazione.
10. La pubblicità con palloni frenati e simili non deve essere effettuata al di sopra dei centri abitati, o della fiera, della mostra o del mercato o dell'esposizione, o comunque sopra un assembramento di gente, ma ai bordi di essi ad una distanza, sulla perpendicolare, di almeno metri lineari 100.
11. Le forme pubblicitarie effettuate mediante striscioni, cartelli o locandine su suolo pubblico o aperto al pubblico e la pubblicità acustica sono soggette alle seguenti limitazioni:

Striscioni, cartelli o locandine:

- non è consentita l'esposizione in corrispondenza di curve o dossi e ad una distanza inferiore a metri lineari 30 da incroci o innesti viari;
- per i cartelli o locandine non è ammesso l'appoggio alle piante né ad altri infissi permanenti esistenti sul suolo pubblico o aperto al pubblico;
- non è consentito fissare gli stessi a strutture di sostegno della rete elettrica o della segnaletica in genere e sui pali dell'illuminazione pubblica;
- l'aggancio di striscioni ad edifici, a piante o ad altro dovrà effettuarsi osservando la massima cautela e sicurezza, in modo da non arrecare danno a persone o cose, ed il soggetto autorizzato è pienamente responsabile agli effetti civili e penali.

Pubblicità acustica:

- è esclusa ogni forma di pubblicità inerente attività commerciali, artigianali ed economiche in genere;
- è ammessa solo in forma itinerante;
- è ammessa solo nelle fasce orarie seguenti: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30;
- non è consentita nelle adiacenze degli edifici di interesse storico ed artistico, adibiti ad attività culturali, delle sedi di uffici pubblici, ospedali, case di cura e di riposo, scuole, chiese e cimiteri;
- in tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991.

12. L'effettuazione della pubblicità dovrà garantire il transito pedonale e veicolare nel

rispetto del decoro urbano, paesaggistico ed ambientale.

13. E' vietato collocare impianti pubblicitari di qualsiasi genere o affiggere spazi pubblicitari su cabine delle reti tecnologiche (es. cabine Enel, Telecom, ecc.).

14. Mediante apposita ordinanza sindacale le modalità di applicazione delle limitazioni di cui al presente articolo potranno essere ulteriormente esplicitate.

15. È comunque vietata l'effettuazione della pubblicità nelle seguenti forme:

- sonora da posti fissi;
- mediante il lancio sulla pubblica via di volantini o manifestini o simili;
- mediante la posa di volantini, manifestini, opuscoli e simili su veicoli in sosta;
- mediante uso di cartelli portati sulla persona;
- mediante distribuzione a mano di materiale pubblicitario, fatta eccezione nei casi in cui la predetta venga effettuata in cassette postali o all'interno di esercizi pubblici, commerciali, fiere e mercati.

16. Eventuali eccezioni ai divieti di cui al precedente comma, dovranno essere autorizzate, in forma scritta, dal Dirigente dell'ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art.16 del presente regolamento.

Art. 21

Pubblicità nei cantieri, gigantografie su ponteggi

1. Sulle recinzioni dei cantieri, siano esse realizzate con steccati o staccati o lamiere ondulate, l'affissione è consentita su plance realizzate in materiale rigido e dotate di cornice poste in opera in sicurezza e collocate in modo ordinato.
2. Si intendono gigantografie su ponteggi le immagini e/o i messaggi riprodotti su teli di protezione apposti su ponteggi in occasione dei lavori edilizi.
3. Per le finalità a cui sono destinati, tali veicoli comunicazionali, si distinguono nelle seguenti tipologie: Artistica - Pubblicitaria - Mista.
4. Dove:
 - Per tipologie artistiche si intendono le gigantografie, di qualunque formato e dimensione riproducenti (esclusivamente) immagini riferite alle decorazioni delle facciate, a riprese fotografiche, a riproduzioni di opere d'arte.
 - Per tipologie pubblicitarie si intendono le gigantografie, di qualunque formato e dimensione, riproducenti messaggi pubblicitari a mezzo scritte e/o immagini.
 - Per tipologie miste si intendono le gigantografie che riproducono, in modo variamente combinato, tipologie artistiche con messaggi pubblicitari.
 - Le gigantografie su ponteggi installati nei centri storici del Capoluogo e delle frazioni dovranno riprodurre l'edificio oggetto di ristrutturazione in tutte le sue parti, ivi comprese, se presenti, le insegne e le targhe oltre eventuali messaggi pubblicitari a mezzo scritte e/o immagini.
5. La collocazione delle suddette tipologie è consentita esclusivamente in occasione dello svolgimento di lavori edilizi ed è soggetta alle seguenti condizioni e limitazioni.
6. Le domande per l'installazione di gigantografie su ponteggi devono essere accompagnate da un bozzetto riproducente (in adeguata scala) le immagini previste.

7. L'impatto scenico riprodotto sulle gigantografie deve risultare compatibile con le caratteristiche dell'edificio e l'assetto urbano del contesto di riferimento, e ciò, particolarmente, in prossimità di luoghi con rilevanti pregi di carattere architettonico e/o naturalistico.
8. I messaggi pubblicitari devono altresì risultare compatibili in termini di "competizione commerciale" con le attività presenti sull'edificio e nelle aree adiacenti.
9. Le dimensioni delle gigantografie possono estendersi alla intera superficie del ponteggio.
10. Qualora il periodo di installazione dei ponteggi ecceda la durata dei lavori a cui i medesimi sono preposti, per il periodo eccedente è consentita la collocazione di gigantografie ad esclusivo contenuto artistico.
11. È vietata la collocazione sul territorio comunale di gigantografie a tipologia pubblicitaria.
12. È consentita la collocazione di gigantografie a tipologia mista con il limite che la superficie destinata a messaggi pubblicitari, opportunamente confinata, non ecceda il 10% del totale della superficie autorizzata.
13. Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità è riferito e limitato alle superfici riproducenti i messaggi pubblicitari.

Art. 22

Veicoli speciali destinati a pubblicità itinerante

1. È vietata la pubblicità effettuata mediante la sosta, in strade e piazze pubbliche o in vista di esse, dei veicoli pubblicitari di cui all'art. 54, lett. G) del D. Lgs. n. 285/1992 e dell'art. 203, comma 2, lett. Q) del D.P.R. n. 495/1992 (c.d. "posterbus" o "vela"), all'art. 53, comma 1, lett. G) e H), del D. Lgs. n. 285/1992, art. 200, comma 2, lett. E) del D.P.R. n. 495/1992 (motoveicoli per uso speciale e quadricicli a motore); su tali veicoli in sosta, la pubblicità dovrà essere rimossa, ovvero coperta in modo tale che sia privata di efficacia.
2. Agli effetti del presente articolo, per sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente.
3. Le disposizioni di cui ai comma precedenti si applicano anche ai veicoli di cui all'art. 52 (ciclomotori) e all'art. 56 (rimorchi) del D. Lgs. n. 285/1992.

Art. 23

Pubblicità effettuata in difformità a leggi e regolamenti

1. Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche se in difformità a leggi e regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento dell'imposta non esime l'interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni, concessioni e nulla osta relativi all'effettuazione della pubblicità, ove previsti dal regolamento e dal Piano Generale degli Impianti.

3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo con le modalità indicate nell'art. 22 del presente regolamento.

Art. 24

Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità, le quali, ad eccezione di quanto previsto dall'art.19 del regolamento, siano esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultino variate e/o non conformi all'autorizzazione, comunicazione o dal nulla osta sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Sono altresì considerate abusive le pubblicità e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
3. La pubblicità abusiva ai sensi dei precedenti commi è immediatamente coperta, dal Comune o dal Concessionario, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria; il Comune ne dispone la rimozione dandone avviso all'interessato, con diffida a provvedere entro 5giorni lavorativi dalla notifica del provvedimento che attesta l'abuso, alla rimozione della pubblicità ed al contestuale ripristino dell'eventuale struttura/immobile occupato; nel caso di inottemperanza all'ordine di rimozione e di ripristino dei luoghi entro il termine stabilito, il Comune o il Concessionario provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.
4. Le affissioni abusive sono immediatamente rimosse o coperte dal Comune o dal Concessionario.
5. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti, sono applicate le sanzioni amministrative di cui al presente regolamento ed il Comune o il Concessionario del servizio provvede all'accertamento d'ufficio dell'imposta o del diritto dovuto per il periodo di esposizione abusiva ed all'applicazione delle eventuali sanzioni tributarie e degli interessi previsti dal presente regolamento.
6. Ai sensi dell'art. 1, c. 157, della L. n. 296/2006, gli oneri derivanti dalla copertura o la rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti, sono a carico dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi, salvo prova contraria; l'atto di accertamento per il recupero dell'imposta include anche le predette spese.
7. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.

Art. 25

Anticipata rimozione o spostamento dei mezzi pubblicitari

1. Il Dirigente dell'ufficio competente ha facoltà di ordinare la rimozione o lo

spostamento di qualsiasi mezzo pubblicitario, quando ciò sia imposto da esigenze di sicurezza o di viabilità, da cause di forza maggiore o da necessità estetiche ed ambientali.

2. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare dell'impianto avrà diritto unicamente al rimborso della quota di imposta già corrisposta per il periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
3. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
4. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

Art. 26

Obbligo della dichiarazione

(Art. 8 D.Lgs. 507/93)

1. Il soggetto passivo di cui all'art.14, prima di iniziare la pubblicità, è tenuto a presentare al Servizio Tributi del Settore Tributi e Patrimonio o al Concessionario (in caso di gestione in concessione) apposita dichiarazione, anche cumulativa, utilizzando il modello messo a disposizione dall'Amministrazione comunale o dal concessionario; la dichiarazione deve contenere oltre ai dati personali del richiedente (nome e cognome o ragione sociale, codice fiscale, partita I.v.a., luogo e data di nascita, domicilio fiscale) le caratteristiche e la durata della pubblicità, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati, nonché tutte le altre notizie utili ai fini dell'esatta applicazione dell'imposta del presente regolamento.
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità le quali comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al Comune o al concessionario di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
3. La dichiarazione della pubblicità annuale si intende prorogata ed ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.
4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione la pubblicità di cui agli articoli 12, 13 e 14 del decreto si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Art. 27

Modalità di applicazione dell'imposta

1. L'imposta è dovuta per metri quadrati di superficie e per anno solare di riferimento, cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria, per le seguenti fattispecie (Art. 9, comma 1, D.Lgs. 507/93):

a) Art. 12 del decreto, **Pubblicità Ordinaria:**

- comma 1: pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai commi successivi;
- comma 3: pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi.

b) Art. 13 del decreto, **Pubblicità effettuata con veicoli:**

- comma 1: pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo;

c) Art. 14 del decreto, **Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni:**

- comma 1: pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, indipendentemente dal numero dei messaggi;
- comma 3: stessa pubblicità di cui al punto precedente, effettuata per conto proprio dall'impresa.

2. Per le altre fattispecie l'imposta è dovuta come segue:

α) Art. 14 del decreto, **Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni:**

- comma 4 - pubblicità in luoghi pubblici o aperti al pubblico mediante diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche su schermi o pareti riflettenti: l'imposta è applicata per ciascun giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione;

b) Art. 15 del decreto, **Pubblicità varia:**

- comma 1 - pubblicità con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze: l'imposta è dovuta per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione con la tariffa per la pubblicità ordinaria;
- comma 2 - per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale: l'imposta è dovuta per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati;
- comma 3 - pubblicità con palloni frenati e simili: l'imposta è dovuta con le modalità di cui al punto precedente e con tariffe pari alla metà di quelle previste per la pubblicità di cui al medesimo punto.
- comma 4 - pubblicità mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o altro materiale pubblicitario, o mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari: l'imposta è dovuta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione, e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari e dalla quantità di materiale distribuito;
- comma 5 - pubblicità a mezzo di apparecchi amplificatori e simili: l'imposta è dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione; per punto di pubblicità si intendono anche macchine in movimento.

3. Per pubblicità che abbiano durata pari o inferiore a tre mesi, l'imposta dovuta per ogni mese o frazione è applicata con tariffa pari ad un decimo di quella prevista per

le seguenti fattispecie:

- a) pubblicità di cui al comma 1 punto a) del presente articolo (art. 12, comma 2, del decreto);
 - b) pubblicità di cui al comma 1 punto c) del presente articolo (art. 14, comma 2, del decreto).
4. Scontano una tariffa pari alla metà di quella prevista per le singole fattispecie, i seguenti tipi di pubblicità:
- a) pubblicità di cui all'art 14, comma 1, del decreto se effettuata per conto proprio dall'impresa, (art. 14, comma 3, del decreto);
 - b) pubblicità di cui all'art. 14, comma 4, del decreto, di durata superiore a 30 giorni, a decorrere dal trentunesimo giorno.

Art. 28

Determinazione e calcolo dell'imposta

(Art. 7 del D.Lgs. 507/93)

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
3. Per i mezzi pubblicitari, compresi gli impianti destinati alle affissioni dirette:
 - bifacciali - l'imposta è calcolata in base alla superficie risultante, singolarmente, da ciascuna faccia adibita alla pubblicità;
 - polifacciali- l'imposta è calcolata in base alla superficie risultante, complessivamente, da tutte le facce adibite alla pubblicità.
4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche, l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Art. 29

Tariffe

1. Ai sensi dell'art.1, comma 169 della Legge. n. 296/2006, le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione del Comune ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno al quale si riferiscono e, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.
2. Per ogni forma di pubblicità è dovuta, al Comune o al Concessionario, una imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del comma precedente, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui agli articoli 7, 16 e 17 del richiamato decreto legislativo.

Articolo 30

Categoria delle località

1. Le località del territorio del Comune sono suddivise in due categorie, speciale ed ordinaria, in relazione alla loro importanza, agli effetti dell'applicazione:
 - dell'imposta sulla pubblicità;
 - del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni commerciali.
2. Nella categoria speciale e' applicata una maggiorazione della tariffa normale dell'imposta e del diritto del 150 per cento.
3. Le località del territorio comunale comprese nella categoria speciale sono specificate negli elenchi approvati con la Delibera C.C. n°69 del 25/08/1994, la Deliberazione G.C. n°632 del 23/10/2007 e successive modifiche ed integrazioni; la loro superficie complessiva non supera il trentacinque per cento (35%) di quella del "centro abitato" delimitato, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con deliberazione G.C. n. 36 del 31.01.2007, esecutiva ai sensi di legge.
4. La superficie degli impianti per le pubbliche affissioni installati nella categoria speciale non è superiore alla metà di quella complessiva stabilita dal presente regolamento e verrà mantenuta entro tale limite nel caso di future modifiche del piano degli impianti stessi.

Art. 31

Maggiorazione di imposta

1. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base (art. 7, comma 6, del decreto).

Maggiorazioni relative al tipo di pubblicità
2. La tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento qualora la pubblicità di cui agli artt. 12 e 13 del decreto (pubblicità ordinaria e pubblicità effettuata con veicoli) venga effettuata in forma luminosa o illuminata (art. 7, comma 7, del decreto).
3. La tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento per i veicoli circolanti con rimorchio (art. 13, comma 3, del decreto).

Maggiorazioni relative alle dimensioni
4. La tariffa dell'imposta è maggiorata del 50% per superfici comprese tra mq. 5,5 ed 8,5 per:
 - a) pubblicità di cui all'art. 12 del decreto
comma 1 - insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi, etc.
comma 3 - affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture.
(art. 12, comma 4, del decreto)
 - b) pubblicità effettuata con veicoli di cui all'art. 13, comma 1, del decreto, quando la medesima è effettuata all'esterno di detti veicoli.
(art. 13, comma 1, secondo periodo, del decreto).
5. La tariffa dell'imposta è maggiorata del 100% per superfici superiori a mq. 8,5

per:

a) pubblicità di cui al comma 4 punto a) del presente articolo (art. 12, comma 4, del decreto).

b) pubblicità di cui al comma 4 punto b) del presente articolo (art. 13, comma 1 secondo periodo, del decreto).

Stagione turistica - maggiorazione delle tariffe

6. Il Comune, in relazione ai rilevanti flussi turistici desumibili da oggettivi indici di ricettività, applica per complessivi mesi 4 (quattro) all'anno, corrispondenti ai seguenti periodi: primo giugno - trenta settembre di ciascun anno, una maggiorazione del 50 per cento delle tariffe per:

a) l'imposta sulla pubblicità di cui ai seguenti articoli del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507:

- art. 12, comma 2: tariffa mensile della pubblicità ordinaria;
- art. 14, comma 2: tariffa mensile della pubblicità con pannelli luminosi e strutture analoghe effettuata per conto altrui;
- art. 14, comma 3: tariffa mensile della pubblicità con pannelli luminosi e strutture analoghe effettuate per conto proprio dell'impresa;
- art. 14, comma 4: pubblicità effettuata con proiezioni per durata non superiore a 30 giorni;
- art. 14, comma 5: pubblicità effettuata con proiezioni per la durata eccedente i 30 giorni;
- art. 15: pubblicità varia: striscioni, aeromobili, palloni frenati, pubblicità ambulante, pubblicità da apparecchi amplificatori e simili.

β) il diritto per le pubbliche affissioni, limitatamente a quelle di carattere commerciale, di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 507/1993.

7. La maggiorazione della tariffa mensile dell'imposta sulla pubblicità di cui agli articoli richiamati nel precedente comma si applica per tutta la stagione turistica, fino alla durata massima di 4 mesi, secondo quanto stabilito nel comma predetto.

Art. 32

Riduzioni dell'imposta

(Art. 16 del D.Lgs. 507/93)

1. Le riduzioni di imposta non sono cumulabili (art. 7, comma 6 del decreto).
2. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
3. Alla pubblicità realizzata con mezzi che comprendono, con i messaggi relativi ai soggetti ed alle manifestazioni di cui al punto a) del precedente comma, anche l'indicazione di persone, ditte e società che hanno contribuito

all'organizzazione delle manifestazioni stesse, si applica la riduzione prevista dal presente articolo. Nei casi in cui tali indicazioni siano associate a messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica e/o aventi le caratteristiche e le finalità di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura, si applica la tariffa dell'imposta senza alcuna riduzione.

4. I requisiti soggettivi previsti dalla lettera a) del secondo comma sono autocertificati dal soggetto passivo di cui all'art.14 del regolamento. Quando sussistono motivi per verificare l'effettivo possesso dei requisiti autocertificati, il Funzionario responsabile invita il soggetto passivo a presentare all'ufficio comunale, che ne acquisisce copia, la documentazione ritenuta necessaria per comprovarli, fissando un congruo termine per adempiere; l'autocertificazione e la documentazione sono acquisite per la prima dichiarazione e non devono essere ripetute dallo stesso soggetto in occasione di successive esposizioni di mezzi pubblicitari.
5. I requisiti oggettivi di cui alle lettere b) e c) del secondo comma sono, per quanto possibile, verificati direttamente dall'ufficio comunale attraverso l'esame dei mezzi pubblicitari o dei loro facsimili; quando ciò non sia possibile o sussistano incertezze in merito alle finalità del messaggio pubblicitario il soggetto passivo autocertifica, nella dichiarazione e con le modalità di cui al precedente comma, la corrispondenza delle finalità delle manifestazioni, festeggiamenti e spettacoli a quelle previste dalle norme sopracitate, che danno diritto alla riduzione dell'imposta.

Art. 33

Pagamento dell'imposta

(Art. 9 D.Lgs. 507/93)

(in vigore dal 01/01/2017)

1. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, o tramite Modello F24, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dal Comune, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
2. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione.
3. Il versamento dell'imposta comunale per la pubblicità deve essere effettuato entro il 30 aprile di ogni anno; qualora l'importo annuale sia superiore ad € 1.549,37 il pagamento può essere effettuato in quattro rate trimestrali anticipate nell'anno di riferimento del tributo, senza interessi e di uguale importo; qualora la pubblicità permanente abbia inizio successivamente alla data di scadenza della penultima rata utile, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenza, rispettivamente, nel mese di inizio della pubblicità e nel mese di dicembre dello stesso anno.
4. Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all'art. 25 della L n. 289/2002 e dell'art. 1 comma 168 della L n. 296/2006, l'importo minimo fino a concorrenza del quale non devono essere eseguiti versamenti e non sono

emessi provvedimenti di rimborso, viene fissato in Euro 12,00.

5. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione di pagamento e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

Art. 34

Rettifica ed accertamento d'ufficio

(Art. 10 del D.Lgs. 507/93)

1. Il Comune, o il concessionario, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati; entro gli stessi termini devono essere contestati o irrogate le sanzioni amministrative tributarie a norma degli articoli 16 e 17 D.lgs. 472/97.
2. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.

Art. 35

Riscossione coattiva dell'imposta

(Art. 9 c.5 D.Lgs. 507/1993)

(in vigore dal 01/01/2017)

1. Le somme liquidate, derivate dall'attività di accertamento, se non versate entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto impositivo, sono riscosse, salvo che non sia stato emesso un provvedimento di sospensione, coattivamente secondo le disposizioni legislative vigenti al momento in cui è effettuata la riscossione coattiva.
2. Il titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'atto impositivo è divenuto definitivo.

Art. 36

Rimborsi e Compensazione

(in vigore dal 01/01/2017)

(Art. 9, comma 6, del D.Lgs. 507/93)

1. Il contribuente può richiedere la restituzione delle somme versate non dovute mediante apposita istanza; il rimborso delle somme versate non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il tributo per il quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensato secondo le seguenti modalità:

- a) gli importi dovuti dal contribuente stesso a titolo di Imposta Comunale sulla Pubblicità sono compensabili con i crediti a titolo di Imposta Comunale sulla Pubblicità relativi ai 5 anni precedenti;
 - b) gli importi dovuti dal contribuente stesso a titolo di Imposta Comunale sulla Pubblicità sono compensabili con i crediti a titolo di Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche relativi ai 5 anni precedenti.
3. La compensazione avviene su comunicazione del soggetto passivo da prodursi in forma scritta, nella quale deve essere indicato l'importo del credito da utilizzare oggetto di compensazione.

Art. 37

Esenzioni dall'imposta

(Art. 17 del D.Lgs. 507/93)

1. Sono esenti dall'imposta:
- c) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi, purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - d) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - e) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - f) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - g) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse, o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - h) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13 del decreto;
 - i) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
 - j) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro, previa presentazione di idonea documentazione o autocertificazione relativa al possesso dei requisiti richiesti per beneficiare dell'esenzione;

- k) le insegne, i “cartelli di cantiere” di cui all’art.1 comma 9 del regolamento, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- l) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati (comma 1/bis dell'art. 17 del Decreto). Nel computo della superficie determinato con i criteri di cui al precedente art. 25, finalizzato alla determinazione del limite di metri quadrati 5 si considera ogni insegna, indipendentemente dalla sua struttura o natura, anche se luminosa o illuminata, purché inserita nella struttura architettonica della sede dell’attività commerciale e di produzione di beni o servizi, con esclusione di insegne staccate funzionalmente e fisicamente dalla sede stessa. Se la superficie complessiva così determinata è superiore a metri quadrati 5 l’imposta è dovuta sull’intera superficie senza riduzioni o franchigie. Ai fini della presente lettera non sono considerate insegne di esercizio e di produzione quelle presenti sui cantieri edili esterne ad esclusione dello spazio riservato esclusivamente alle scritte obbligatorie per legge riportate sul cartello di cantiere.
- κ) La pubblicità in qualunque modo realizzata dalle associazioni sportive dilettantistiche, rivolta all’interno degli impianti dalle stesse utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti (art.90, comma 11-bis, legge n°289/2002; art.1, comma 128, legge n.266/2005).
- λ) I cartelli dei distributori di carburanti indicanti lo sconto per il rifornimento self service (RM Industria 30/7/1997 n.173/E).

Art. 38 **Esclusioni dall’imposta**

1. Non si fa luogo ad applicazione di imposta per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell’impresa, o adibiti ai trasporti per suo conto, quando questa è limitata alla sola indicazione del marchio, della ragione sociale e dell’indirizzo dell’impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato (art. 13, comma 4, del decreto).
2. L’imposta non è dovuta altresì per l’indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell’indirizzo dell’impresa che effettua l’attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni (art. 13, comma 4 bis, del decreto).
3. Non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati (art. 7, comma 2, del decreto).

Capo Quarto

Diritto sulle Pubbliche Affissioni

Art. 39

Istituzione e finalità del servizio

1. E' istituito, in tutto il territorio comunale, verso il corrispettivo di diritti, in relazione al disposto dell'art. 18, comma 2, del decreto il servizio delle "Pubbliche Affissioni".
2. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
3. I servizi affissionali sono affidati dall'Ente ad un Concessionario il quale provvederà in particolare alla timbratura ed affissione dei manifesti, alla timbratura delle locandine, nonché alla gestione e manutenzione degli impianti a ciò destinati.

Art. 40

Soggetto passivo

1. Sono soggetti passivi del diritto sulle pubbliche affissioni coloro che richiedono il servizio e, in solido, coloro nell'interesse dei quali il servizio stesso è richiesto.

Art. 41

Modalità per le Pubbliche Affissioni

1. I manifesti devono essere fatti pervenire al concessionario, nell'orario di apertura, a cura del committente, almeno due giorni prima di quello dal quale l'affissione deve avere inizio.
2. I manifesti devono essere accompagnati da una distinta nella quale è indicato l'oggetto del messaggio pubblicitario e:
 - a) per quelli costituiti da un solo foglio, la quantità ed il formato;
 - b) per quelli costituiti da più fogli, la quantità dei manifesti, il numero dei fogli dai quali ciascuno è costituito, lo schema di composizione del manifesto con riferimenti numerici progressivi ai singoli fogli di uno di essi, evidenziato con apposito richiamo.
3. Oltre alle copie da affiggere dovrà essere inviata al concessionario una copia in più, da conservare per documentazione del servizio.
4. Le affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza relativo al ricevimento della commissione, risultante dal relativo registro cronologico.
5. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui essa è stata effettuata al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, il concessionario mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

6. Su ogni manifesto affisso viene impresso il timbro a cura del concessionario, con la data di scadenza prestabilita.
7. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato da avverse condizioni atmosferiche è considerato causa di forza maggiore. In ogni caso quando il ritardo è superiore a dieci giorni dalla data che era stata richiesta, il concessionario provvede a darne tempestiva comunicazione, per scritto, al committente.
8. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente, per scritto, entro 10 giorni dalla richiesta di affissione, con l'indicazione del periodo nel quale si ritiene che l'affissione possa essere effettuata.
9. Nei casi di cui ai commi 7 e 8 il committente può annullare la commissione con avviso da inviarsi al concessionario entro 10 giorni dal ricevimento delle comunicazioni negli stessi previsti. L'annullamento della commissione non comporta oneri a carico del committente al quale il concessionario provvede a rimborsare integralmente la somma versata entro novanta giorni dal ricevimento dell'avviso di annullamento. I manifesti restano a disposizione del committente presso il concessionario per 30 giorni e, per disposizione di questo, possono essere allo stesso restituiti od inviati ad altra destinazione dallo stesso indicata, con il recupero delle sole spese postali, il cui importo viene detratto dal rimborso del diritto.
10. Nel caso in cui la disponibilità degli impianti consenta di provvedere all'affissione di un numero di manifesti inferiore a quelli pervenuti o per una durata inferiore a quella richiesta, il concessionario provvede ad avvertire il committente per scritto. Se entro cinque giorni da tale comunicazione la commissione non viene annullata, il concessionario provvede all'affissione nei termini e per le quantità rese note all'utente e dispone entro 30 giorni il rimborso al committente dei diritti eccedenti quelli dovuti. I manifesti non affissi restano a disposizione dell'utente presso il concessionario per 30 giorni, scaduti i quali saranno inviati al macero, salvo che ne venga richiesta la restituzione o l'invio ad altra destinazione, con il recupero delle sole spese, il cui importo viene detratto dai diritti eccedenti.
11. In tutti i casi in cui compete al committente il rimborso totale o parziale del diritto sulle affissioni lo stesso, con apposita comunicazione in scritto, può autorizzare il committente ad effettuare il conguaglio fra l'importo dovuto per affissioni successivamente richieste e quella di cui spetta il rimborso.
12. Il Concessionario ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne immediata comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
13. I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione formale e l'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto, se non ritirati dal committente entro 30 giorni da quando sono pervenuti, saranno inviati al macero senz'altro avviso.
14. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore 20 alle ore 7 o nei giorni

festivi, e' dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di € 25,95 per commissione.

15. Presso il concessionario devono essere costantemente esposti, per la pubblica consultazione di chiunque ne faccia richiesta:

- le tariffe del servizio;
- l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono;
- il registro cronologico delle commissioni.

16. Le disposizioni previste dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e dal presente regolamento per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibile e non previsto in questo capo, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

Art. 42 Tariffe

1. Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto al Comune o al concessionario che vi subentra, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale esso viene effettuato.
2. Il diritto è comprensivo dell'imposta sulla pubblicità relativa ai manifesti ed agli altri mezzi affissi e per i quali il diritto viene corrisposto.
3. Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto, per ciascun foglio di dimensioni fino a cm 70x100, nella misura stabilita per la classe del Comune dal secondo comma dell'art. 19 del D.Lgs. n. 507/1993, distintamente per i primi 10 giorni e per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione.
4. Per le commissioni inferiori a 50 fogli il diritto di cui al precedente comma è maggiorato del 50 per cento.
5. Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%; per quelli costituiti da più di 12 fogli è maggiorato del 100%.
6. Le maggiorazioni del diritto, a qualunque titolo previsto, sono cumulabili tra loro e si applicano sulla tariffa base.
7. Le eventuali aggiunte ai manifesti già affissi sono soggette al pagamento del diritto corrispondente alla tariffa prevista per i primi 10 giorni.
8. Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione avvenga in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100 per cento.
9. Un esemplare della tariffa deve essere esposto al concessionario cui è affidato il servizio sulle pubbliche affissioni in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.
10. Le tariffe sul diritto delle pubbliche affissioni sono deliberate entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Detta deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato in precedenza, hanno effetto dal 01 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate anno per anno.

Art. 43

Riduzioni del diritto

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 del decreto;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.
2. Le riduzioni non sono cumulabili. Non si applicano alla misura minima del diritto stabilito per ogni commissione da effettuarsi d'urgenza dal comma 14 dell'art. 38.

Art. 44

Pagamento del diritto – Recupero di somme

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 30 del presente regolamento.
2. Ai fini della riscossione coattiva del diritto si applicano le modalità di cui all'art. 32 del presente regolamento.
3. Entro il termine di cinque anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza; il Comune è tenuto a provvedere nel termine di centottanta giorni.
4. Ai sensi dell'art. 1 comma 166 della L 27.12.2006, n. 296 il pagamento dell'imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all'art. 25 della L n. 289/2002 e dell'art. 1 comma 168 della L n. 296/2006, l'importo minimo fino a concorrenza del quale non devono essere eseguiti versamenti e non sono emessi provvedimenti di rimborso, viene fissato in Euro 12,00.

Art. 45

Esenzioni dal diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;

- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Capo Quinto Sanzioni ed Interessi

Art. 46 Sanzioni Tributarie (in vigore dal 01/01/2017)

- 6. Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento della tassa dovuta con un minimo di € 60,00.
- 7. Per la denuncia infedele si applica la sanzione dal 50 al 100% della maggior tassa dovuta.
- 8. In caso di violazioni che non incidono sulla determinazione del tributo (cd. "errori formali" presenti nella denuncia), non si applica nessuna sanzione; sono esclusi dalla presente casistica di mancata applicazione di sanzioni le omesse presentazioni di dichiarazioni o di denunce.
- 9. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad 1/3 se entro il termine per ricorrere alla Commissione Tributaria interviene adesione del contribuente col pagamento della tassa se dovuta e della sanzione.
- 10. Per l'omesso, parziale e tardivo pagamento dell'imposta si applica la sanzione pari al 30 per cento.

Art. 47 Interessi (in vigore dal 01/01/2017)

- 1. Sulle somme dovute e non corrisposte nei termini ordinari prescritti per l'imposta e per il diritto sulle pubbliche affissioni, si applicano interessi in misura pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
- 2. Gli interessi, nella medesima misura e con la stessa modalità di calcolo, spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

Art. 48
Sanzioni amministrative

1. Il Comune è tenuto a vigilare, a mezzo del Corpo di Polizia Municipale, sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità, delle affissioni dirette e delle pubbliche affissioni, richiamate o stabilite nel presente regolamento e nel Piano Generale degli Impianti.
2. Le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma comportano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme stabilite dal capo I, sezione I e II, della legge 24 dicembre 1981, n. 689, salvo quanto espressamente stabilito dai commi successivi.
3. Per la violazione delle norme stabilite dal presente regolamento in esecuzione del decreto e di quelle stabilite nel Piano Generale degli Impianti e nelle autorizzazioni alle installazioni degli impianti, si applica la sanzione da € 103,291a € 1.032,913; il verbale con riportati gli estremi delle violazioni e l'ammontare della sanzione è notificato agli interessati entro 150 giorni dall'accertamento delle violazioni.
4. Per le violazioni relative alla pubblicità sulle strade e sui veicoli si applicano le sanzioni previste dall'art.23 del codice della strada D.Lgs. 285/92.
5. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo, si applicano, oltre alle sanzioni amministrative, anche quelle tributarie, di cui all'art. 43 del presente regolamento, con successiva notifica di apposito avviso di accertamento; ciò vale anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegua l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.
6. I proventi delle sanzioni amministrative, da chiunque accertate, sono dovuti al Comune e sono dallo stesso destinati al potenziamento ed al miglioramento del Servizio pubblicità e pubbliche affissioni, se gestito direttamente, all'impiantistica facente carico al Comune, alla vigilanza nello specifico settore e alla realizzazione, aggiornamento, integrazione e manutenzione del piano generale degli impianti.

Capo Sesto

Disposizioni Finali

Art. 49
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 01/01/2017.

Art. 50
Norme di rinvio

1. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente Regolamento si rimanda alle norme sotto elencate e alle successive modificazioni ed integrazioni alle stesse:

- D. Lgs. 30/04/92 n. 285 (Codice della Strada);
- D. Lgs. 16/12/92 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada);
- D.P.R. 16/09/96 n. 610;
- L. 7/12/99 n. 472;
- D. Lgs. 15/11/93 n. 507;
- D. Lgs. 22/01/04 n. 42;
- Regolamento Igienico Edilizio Comunale;
- Regolamento di tutela verde pubblico e privato;
- Regolamento della disciplina delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche.

